



REPUBBLICA DI SAN MARINO

**Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino**

Visto l'articolo 4 della Legge Costituzionale n.185/2005 e l'articolo 6 della Legge Qualificata n.186/2005;

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare la seguente legge ordinaria approvata dal Consiglio Grande e Generale nella seduta del 14 marzo 2008.

LEGGE 18 MARZO 2008 N.48

**MODIFICA DELL'ARTICOLO 1, PRIMO COMMA, DELLA LEGGE 31 MAGGIO 1971
N.21 "ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA DEI VEICOLI A MOTORE"**

Art. 1

Il primo comma dell'articolo 1 della Legge 31 maggio 1971 n.21 è così modificato:

“I veicoli a motore, compresi i rimorchi, le macchine operatrici e le macchine agricole, non possono essere posti in circolazione se non coperti, in conformità alle disposizioni della presente legge, da assicurazione per la responsabilità civile verso terzi.”.

Art. 2

Le macchine operatrici e le macchine agricole, sprovviste attualmente dell'assicurazione per la responsabilità civile verso terzi, devono essere obbligatoriamente assicurate entro 45 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 3

La presente legge entra in vigore il quinto giorno successivo a quello della sua legale pubblicazione.

Data dalla Nostra Residenza, addì 18 marzo 2008/1707 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI
Mirco Tomassoni – Alberto Selva

**IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI**
Valeria Ciavatta